

[...]

Fatto

Con la sentenza non definitiva ora denunciata, il Tribunale di Roma - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 26 febbraio/17 luglio 1997 accoglieva la domanda proposta da Olimpia Venturini contro l'ALITALIA-Linee aeree italiane S.p.a. - per ottenere declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15 maggio 1970 al 31 dicembre 1989, nonché pronunce consequenziali (riservate, almeno in parte, alla sentenza definitiva) - essenzialmente in base al rilievo che la Venturini -pur essendo stata assunta e retribuita dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che è titolare di una propria organizzazione - è stata, tuttavia, "sempre inserita nell'organizzazione dell'Alitalia a favore della quale, in via esclusiva, ha prestato la sua attività" di assistente sociale - ancorché non risulti il "carattere fraudolento" della convenzione tra Alitalia e l'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - e, peraltro, la "attività di supervisione" dello stesso Ente è stata "molto blanda o del tutto mancante".

Avverso la sentenza d'appello, l'ALITALIA-Linee aeree italiane S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'intimata Olimpia Venturini resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 1369 del 1960), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'ALITALIA-Linee aeree italiane S.p.a. censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto sussistente, nella specie, una illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro - omettendo di considerare e motivare adeguatamente, tra l'altro, "in ordine all'impegno organizzativo ed all'assunzione del rischio d'impresa" da parte dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - "in ragione anche della natura degli scopi specifici dell'Ente, peraltro senza scopo di lucro, e della natura delle prestazioni richieste ai suoi dipendenti" - e, peraltro, valorizzando alcune deposizioni (quale quella del teste Grasso) - per qualificare il rapporto tra la Venturini e l'Ente come "del tutto occasionale e labile" - e trascurando, invece, altre deposizioni (quale quella del teste Perretti), che riferisce "in ordine alla sussistenza di un effettivo controllo dell'EISS sull'operato della Venturini, che ogni due o tre mesi aveva contatti telefonici con l'EISS".

Il ricorso non è fondato.

2. Allo scopo (ratio legis) di "proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità

formale del rapporto e la sua effettiva destinazione" (così, testualmente, Cass. n. 13373/2003), cioè alla "dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative" (così, testualmente, Cass. n. 2517/97) - quale risulta sin dagli atti preparatori della legge (riferiti, sinteticamente, nelle sentenze n. 2517/97, cit., e 446/98 delle sezioni unite) - il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (c.d. appalto di manodopera o pseudoappalto) - espressamente sancito dalla legge (legge 23 ottobre 1960, n. 1369, spec. art. 1) - opera oggettivamente, a prescindere dall'intento fraudolento o simulatorio delle parti, anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto e, peraltro, la violazione dello stesso divieto può essere commessa anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente assumano appalti regolari di opere e servizi, ove nel caso concreto pongano in essere il diverso contratto di fornitura di manodopera vietata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2517/97 e 446/96 delle sezioni unite, cit., n. 4585/94, 6092/96, 4046/99, 5232/2001, 11545/2003, nonché 13373/2003, cit., della sezione lavoro) - con la conseguenza che la situazione effettiva - della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente (pseudoappaltante) - è sufficiente per realizzare la fattispecie legale - destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto di lavoro stipulato con l'interposto (pseudoappaltatore) - e per considerare i lavoratori, occupati in violazione del divieto, alle dipendenze - a tutti gli effetti - del soggetto, che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative (ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.).

Il divieto prospettato, lungi dal risultare espunto dal nostro ordinamento, pare anzi confermato - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, la sentenza n. 5232/2001, 14302/2002, 13373/2003) - a seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, c.d. pacchetto Treu), che tuttavia non è applicabile - *ratione temporis* - alla dedotta fattispecie.

Ne risultano, infatti, deroghe eccezionali al divieto - nei casi affatto straordinari, esplicitamente quanto tassativamente, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva - e, peraltro, "continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369" (ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge n. 196 del 1997, cit.) nei confronti della impresa utilizzatrice - che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti, diversi da quelli autorizzati, oppure al di fuori dei casi nei quali è consentita - con la conseguenza che, anche nelle ipotesi ora prospettate, il lavoratore si considera alle dipendenze della stessa impresa utilizzatrice (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.).

Tantomeno rileva, al fine del decidere, la definitiva espunzione del divieto in esame - dal nostro ordinamento - a seguito della

disciplina ora vigente nella soggetta materia (decreto legislativo 10 settembre 2003, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, spec. art. 2, comma 1, lettera a, 4 ss., 20-28, 84, 85) - parimenti inapplicabile, *ratione temporis*, alla dedotta fattispecie - che non solo abroga espressamente (art. 85, comma 1, lettere c, f) - sia la legge recante lo stesso divieto (legge 23 ottobre 1960, n. 1369, cit.), sia la legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, cit.) - ma, pur continuando a riservare la somministrazione di lavoro a soggetti autorizzati (art. 4, comma 1, lettere a, b), contestualmente istituisce (art. 20-28) tipi contrattuali, che non hanno il carattere eccezionale del lavoro interinale: la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, infatti, ha carattere generale - sia pure limitatamente ai settori produttivi, per i quali è ammessa dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 20, comma 3) - mentre la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che - potendo essere riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore - sembrano scarsamente selettive.

La stessa legge recante l'esaminato divieto (legge 23 ottobre 1960, n/ 1369, cit.) - in quanto espressamente abrogata - all'evidenza, non "continua a trovare applicazione" - neanche a fini sanzionatori - ma disposizioni della nuova disciplina in materia (decreto legislativo 10 settembre 2003, cit.), tuttavia, esplicitamente prevedono, da un lato, che "i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore" (art. 21, comma 4) - sia pure nel solo caso di somministrazione nulla per mancanza di forma scritta o di contenuto-forma (comma 1, alinea e lettere a, b, c, d, e, dello stesso articolo 21) - e confermano, dall'altro, la permanente antigiuridicità (anche) penale - configurando una ipotesi di abrogatio sine abolitione (sul punto, vedi, per tutte, la sentenza n. 25887/03 delle sezioni unite penali di questa Corte) - per alcuni dei fatti precedentemente vietati (vedi Cass. penale 11 novembre 2003, n. 2583).

Ora l'accertamento della sussistenza o meno, nel caso concreto, di un appalto vietato di manodopera dà luogo - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12249/2000, 7362/2001, 15537/2002, 11545/2003) - ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha accertato la sussistenza, nella specie, di un appalto vietato di manodopera - non merita le censure, che le vengono mosse dal ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

3. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda

processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 16213, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2° comma, c.p.c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche - nella motivazione, che sorregge l'accertamento di fatto della sentenza impugnata - il ricorrente sembra, tuttavia, proporre (ed, almeno in larga parte, riproporre) - inammissibilmente - valutazioni diverse degli stessi elementi, già vagliati dai giudici di merito, in funzione di una ricostruzione - parimenti diversa - dei medesimi fatti (valutazione e ricostruzione in larga parte già prospettate, peraltro, nei giudizi di primo e secondo grado, in

funzione di un esame o riesame - in quelle sedi ammissibile - dell'intera controversia).

A prescindere dalle superiori conclusioni - peraltro assorbenti - la motivazione in fatto della sentenza impugnata - sinteticamente riferita in narrativa - non presenta, comunque, alcuno dei vizi, che - per quanto si è detto - sono deducibili in sede di legittimità.

Tanto basta per rigettare integralmente il ricorso, perché infondato.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.